



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
"CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER
"CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E
SANITARIE"**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019

INDICE

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

Art. 3 DEFINIZIONE DELLE OPERE, DEI SOGGETTI DESTINATARI E DELLE QUOTE SPETTANTI

Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A CONTRIBUTO

Art. 5 BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Art. 6 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 7 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE

Art. 10 MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

Tabella A) Documentazione da allegare alla domanda per attribuzione contributi

Tabella B) Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a lavori effettuati

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 184, comma 4 della L.R. Toscana n.65/2014, nel rispetto della deliberazione del C.R.T. del 28 febbraio 1989 n.84, e ss.mm.ii, in quanto applicabile, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie".

2. I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate, annualmente accertate dal Comune di Altopascio, a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria destinate alla realizzazione di nuove opere, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti come sopra specificate.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 2 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Servizio preposto comunica alla Giunta Comunale le somme introitate nell'esercizio precedente derivanti dai titoli edilizi onerosi e dalle sanzioni in materia edilizia, comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 37 della legge 28/2/1985 n. 47, della L.R. 7/5/1985 n. 51, dell'art. 39 della Legge 23/12/1994 n. 724, dalla legge n. 326 del 24/11/2003 e legge regionale n. 53 del 20/10/2004, distinguendo le somme incassate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e specificando le percentuali di cui al successivo comma 2.

2. Sulla base di quanto stabilito dalla Tabella A/5 ("Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria") allegata alla Legge Regionale Toscana n. 1/2005, il 10% (dieci per cento) ed il 9 % (nove per cento) di tali somme possono essere destinati rispettivamente alla realizzazione di "*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi*" e di "*Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie*", da parte dei soggetti realizzatori.

3. La Giunta Comunale può stabilire di non destinare tali contributi e motivare il diverso utilizzo delle quote stesse precisando, in tal caso, a quali tipologie di opere di urbanizzazione secondaria intende destinare le somme di cui al precedente comma 1, da realizzarsi direttamente a cura del Comune.

Art. 3 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI E DELLE QUOTE SPETTANTI.

1. Per "*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi*" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.

2. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinati i contributi, la realizzazione delle opere avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, e per

le quali viene a tal fine attribuita la quota del 10% (dieci per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite dagli articoli seguenti.

3. Per la “*Chiesa cattolica*”, le richieste sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane, con la proposta delle priorità. Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali, per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.

4. Per “*Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie*” sono da intendersi, oltre agli immobili destinati a tali attività le loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.

5. Per i “*Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie*”, la realizzazione delle opere può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali viene a tal fine attribuita la quota del 9% (nove per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente previsti e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie degli articoli seguenti.

6. Per i “*Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie*”, la domanda deve essere avanzata dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.

7. Sono esclusi dai contributi per le opere di cui al comma 5 le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico ed i soggetti associati per i quali la composizione sociale, oppure lo statuto sociale, non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

8. Non potranno parimenti accedere alla quota del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative di proprietà della *Chiesa Cattolica* o delle altre Confessioni religiose, per le quali la quota del contributo è quella di cui al comma 2.

Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di intervento edilizio:

- a) manutenzione straordinaria;
- b) adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico in genere, adeguamento dei requisiti acustici passivi e contenimento consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche;
- c) ristrutturazione;
- d) restauro e risanamento conservativo;
- e) ampliamento;
- f) sostituzione;
- g) nuove edificazioni.

2. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono riguardare opere ubicate nel territorio del Comune di Altopascio.

3. Potranno essere presentate richieste di assegnazione e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

4. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare pratica edilizia. Resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei rispettivi procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

5. Potranno essere ammesse a contributo sia opere in corso di realizzazione o già concluse. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.

6. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.

7. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.

8. In ogni caso, ciascun intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo, ai sensi del presente regolamento, per non più del 80% (ottanta per cento) dell'importo totale dei lavori. Parimenti, in fase di liquidazione delle spese sostenute, e debitamente documentate, come specificato al seguente art.8, non potrà essere erogato più del 80% (ottanta per cento) dell'importo totale del costo effettivo dell'intervento e comunque, in nessun caso, somme superiori a quelle a tal fine già accantonate.

9. Per gli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche è possibile presentare richiesta di contribuzione, ai sensi del presente regolamento, per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 80% (ottanta per cento). Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, nonché il titolo e le finalità delle stesse.

10. Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti, salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale d'intervento ed i casi in cui il contributo sia stato assegnato in misura ridotta. In tale ultimo caso, la richiesta deve riguardare la sola parte residua.

Art. 5 BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

1. Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio predispone apposito bando pubblico con cui dà notizia dell'entità complessiva dell'accantonamento, come determinato sulla base dell'art.2, nonché dei soggetti e delle categorie di opere ammesse a contributo, indicando i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.

2. AI fini del presente Regolamento, i contributi, assegnati con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, saranno ripartiti tra le domande

pervenute secondo le seguenti modalità:

- a) tenuto conto degli importi, così come definiti ai dall'art.6;
- b) tenuto conto della effettiva presenza dei soggetti interessati nel territorio comunale, nonché della loro reale consistenza organizzativa;
- c) tenuto conto del valore sociale, culturale e di aggregazione eventualmente connesso a ciascuna opera e dell'urgenza della stessa;
- d) tenuto conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati di cui all'art.6 comma 4;

3. Fermo restando il comma 2, è facoltà della Giunta Comunale definire un ulteriore sistema premiante a specifica dei suddetti criteri generali.

4. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di assegnazione dei contributi, nei termini e nelle modalità stabiliti dal bando di cui al comma 1; la domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui alla tabella A, allegata al presente Regolamento.

Art. 6 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Il competente Settore Gestione del Territorio, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 5, predispone, entro 30 (trenta) giorni, due distinti elenchi per ognuna delle due categorie ammesse a contributo, specificando l'importo totale dei lavori in corso di realizzazione/conclusi, l'importo richiesto come contributo ed il conseguente rapporto percentuale.

2. Il Settore Gestione del Territorio, preventivamente alla formazione dell'elenco di cui al comma 1, verifica la congruità dei prezzi delle lavorazioni, anche in riferimento al Prezziario Lavori Pubblici della Regione Toscana per la Provincia di Lucca.

3. Gli importi determinati dagli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 2 sono individuati in percentuale, proporzionalmente ai preventivi presentati per ogni singola domanda avente diritto.

4. Per le richieste relative alle "*Chiese ed altri edifici per servizi religiosi*", il Comune potrà altresì ripartire l'assegnazione dei contributi, tenendo conto delle diverse priorità indicate dalle Autorità Diocesane o dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni riconosciute dallo Stato Italiano.

Art. 7 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi saranno assegnati ed impegnati con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del territorio agli aventi diritto, secondo quanto contenuto nel bando.

2. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati, con l'indicazione delle modalità di erogazione di cui all'art. 8.

Art. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione di cui alla tabella B e dell'accertamento della completezza e validità della documentazione sopra descritta da parte dell'ufficio.

2. L'erogazione dei contributi è disposta sulla base dell'importo ammesso a contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, a fronte della presentazione della documentazione elencata nell'allegata Tabella B, con particolare riferimento a fatture quietanzate, ricevute o certificati di pagamento, per opere ultimate e regolarmente certificate da Tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 149, L.R. Toscana n.65/2014 e s.m.i.

3. L'erogazione sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni presentazione della documentazione o dell'integrazione della medesima se ritenuta incompleta.

4. Il Settore Gestione del Territorio, in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, il controllo per la verifica della conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata.

Art. 9 INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:

a) il mancato pagamento di oneri per il ritiro/presentazione del titolo edilizio oneroso e/o la mancata integrazione della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;

b) il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dai titoli edilizi, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;

2. Il contributo è revocato e la somma, laddove già erogata, è recuperata con aggravio degli interessi legali, nel caso in cui, in sede di liquidazione del rendiconto finale, venga constatata la realizzazione di interventi difforni da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato;

Art. 10 MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Nel caso di mancata presentazione di domande di contributo e per qualunque ragione vi siano fondi residui, rispetto alla somma stanziata ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, le somme non attribuite rientrano nelle disponibilità di bilancio dell'Ente. E' facoltà dell'Amministrazione destinare le somme introitate ad altre opere di urbanizzazione secondaria, anche diverse da quelle di cui all'art.1, comma 1, da realizzarsi direttamente a cura del Comune. Parimenti, è facoltà dell'Amministrazione disporre che le somme siano accantonate per aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo per le finalità del presente regolamento.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Tabella A) Documentazione da allegare alla domanda per attribuzione contributi

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso, specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile;
- b) Titolo alla richiesta del contributo:
 - per le *"Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"* :
documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello Stato Italiano;
 - per i *"Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie"*:
copia dello statuto dell'Ente o associazione
- c) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento o la pratica edilizia presentata, ovvero dichiarazione del progettista circa la non necessità di specifiche autorizzazioni;
- d) Copia degli elaborati grafici di progetto dell'intervento in conformità al titolo edilizio o pratica di cui al punto precedente (tale corrispondenza dovrà essere espressamente attestata da Tecnico abilitato);
- e) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile, con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento;
- f) Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sotto forma di Perizia giurata, con l'indicazione dell'importo complessivo di spesa, rispetto al quale si chiede il contributo, redatto e firmato da tecnico abilitato. L'importo complessivo delle spese tecniche non potrà risultare superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori;
- g) Documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;
- h) Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
- i) Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa, dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.

Tabella B) Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a lavori effettuati

- a) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento, ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni. Dichiarazione del Direttore

dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compreso documentazione fotografica, indicazione delle imprese che hanno eseguito i lavori, attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l'esecuzione lavori e al pagamento dello stato finale;

b) Documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento, rappresentati dalle fatture e/o ricevute quietanzate, esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo;

c) Dichiarazione del Direttore dei Lavori, in forma di autocertificazione, che attesti la congruenza economica dei lavori eseguiti, rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa, sottoscritta anche dal rappresentante legale del soggetto richiedente.